

# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO ESERCIZIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue s'intendono per:

Contraente: L'Ente che stipula il contratto;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto:

- Il Comune di **TUGLIE**
- Il legale rappresentante;
- I dipendenti tutti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato;

Società: La Compagnia .....

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Premio: La somma dovuta alla Società;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Scoperto: La percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Franchigia: La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

## **ART.1 ATTIVITÀ**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione, e funzionamento di impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà, e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere. In ogni caso sono esclusi, i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché dall'utilizzo di fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenza, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappia cani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);

- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- o) dalla proprietà e manutenzione:
- di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
  - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture;
- p) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- q) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- r) dal servizio di nettezza urbana, compresa la raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'Art.21 lettera a) delle Norme di polizza) d'immondizie e/o rifiuti in genere;
- La garanzia comprende inoltre:
- Proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
  - L'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- s) dall'esistenza di antenne radiotelevisive e telefoniche, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- t) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

### **ART.3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 01.06.2010 sino alle ore 24,00 del 31.12.2012.

Il primo rateo di premio, relativo al periodo 01.06.2010 - 31.12.2010 e calcolato nel modo seguente "*premio annuale / 12 \* 7 mesi*", verrà pagata entro il 31 luglio 2010.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno a quello cui la rata si riferisce. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente determinati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorra comunque dalle ore 0,00 del 1° gennaio dell'anno a cui la stessa si riferisce, a condizione che tale determinazione sia fatta entro il 31 gennaio e che il relativo mandato di pagamento sia effettuato entro il 31 marzo successivo. Trascorso tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed

è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **ART.4 PREMIO DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio anticipato sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni previste per l'anno assicurativo in corso. Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

#### **ART.5 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La durata del presente contratto, è stabilita sino alle ore 24,00 del 31.12.2012 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità.

Sebbene la presente polizza è valida sino al 31.12.2012 è facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora venga esercitato dalla Compagnia il diritto di cui sopra, L'Ente potrà richiedere alla Società di recedere da tutti gli altri contratti assicurativi con essa stipulati, anche se essa ricopra la qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 30 giorni prima.

#### **ART.6 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART.7 MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART.8 ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

#### **ART.9 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo,

liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, in quanto solidalmente responsabili. Ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici, in quanto solidalmente responsabili.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **ART.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile, entro 90 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

1. Nell'ipotesi di sinistro rientrante in franchigia contrattuale l'ente dovrà gestirlo direttamente o tramite società di consulenza specializzata, senza obbligo di comunicazione all'ente. L'eventuale comunicazione alla Compagnia dovrà intendersi come fatta solo a titolo meramente cautelativo.
2. Nell'ipotesi di sinistro non quantificato, qualora dopo gli accertamenti di cui sopra risultasse una quantificazione nei limiti della franchigia contrattuale l'ente dovrà gestirlo direttamente o tramite società di consulenza specializzata senza obbligo di comunicazione all'ente. L'eventuale comunicazione alla Compagnia dovrà intendersi come fatta solo a titolo meramente cautelativo.

Per i punti uno e due la compagnia, nel caso in cui l'importo della richiesta risarcitoria, successivamente, superi l'importo della franchigia prevista, dovrà assumere a sua cura e spese, a richiesta dell'ente, la gestione del sinistro, accettando in toto tutta l'attività svolta dall'ente stesso, fino a quel punto, addebitando l'importo della franchigia a liquidazione avvenuta

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi Artt.19 e 20, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Per richiesta di risarcimento dovrà intendersi solo e soltanto la formale richiesta presentata all'Ente, indipendentemente se vi sia già stata segnalazione del fatto, verbalizzazione di intervento da parte di qualsiasi ufficio dell'Ente, ecc.

### **ART. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale, amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del /i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un terzo del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## **NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO**

### **ART.12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE**

1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 Codice Civile.
2. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune.

#### **ART.13 VARIAZIONI DEL RISCHIO**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'articolo precedente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART.14 FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**

Foro competente è esclusivamente quello di Lecce.

#### **ART.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **ART.17 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato all'art. 1) e/o nella sua qualità di:

- a) **Proprietario, conduttore o gestore** di tutto quanto necessità all'attività descritta
- b) **Esercente** tutte le attività, ferma l'esclusione prevista al precedente art.1
- c) **Committente e/o patrocinante**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

#### **ART.18 NOVERO DEI TERZI**

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato

stesso; nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

#### **ART.19 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O./R.C.I)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

##### **a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico**

- a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n.38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

- a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma al) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 2.500 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

- a.3)buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

##### **b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.I.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

##### **Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

## **ART.20 MALATTIE PROFESSIONALI**

La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso, è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## **ART.21 ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art.22 punto D) "Committenza Auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque

trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;
- l) derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
- m) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- n) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- p) conseguenti o derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;

## **ART.22 ESTENSIONI DI GARANZIA**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

### **A. Responsabilità civile personale dei dipendenti**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 c.p. entro i limiti previsti per la R.C.O.

### **B. Responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario e dei Responsabili di Settore**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei 17 Consiglieri Comunali, di cui 4 Assessori, Sindaco, Segretario e 5 Responsabili di Settore per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto dall'Art.17 delle condizioni di polizza.

### **C. Danni per lavori ceduti in appalto ad imprese e/o prestatori d'opera**

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'Art. 22 punto 5).

### **D. Committenza auto**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La

garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

**E. Danni a mezzi sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto. La garanzia è prestata con la franchigia prevista contrattualmente per ogni mezzo danneggiato.

**F. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto k). La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose previsto contrattualmente.

**G. Danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno e danni da vibrazione**

La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti da cedimento, franamento, assestamento del terreno e danni da vibrazione a seguito di lavori eseguiti dall'Assicurato. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10,00% per ogni sinistro, con il minimo assoluto pari alla franchigia prevista contrattualmente, nel limite del massimale per danni a cose previsto contrattualmente.

**H. Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

La garanzia è prestata con la franchigia prevista contrattualmente e fino alla concorrenza del massimale stabilito in contratto.

**I. Ricorso Terzi da Incendio**

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente con la franchigia prevista contrattualmente.

**J. Danni da interruzione e sospensione di attività**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 5,00% per ogni sinistro, con il minimo assoluto pari alla franchigia prevista contrattualmente e fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente.

**K. Danni a cose in consegna e/o custodia**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.21 lettera f) delle norme, si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici. La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo pari al massimale stabilito contrattualmente.

**L. Spargimento di acqua**

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture.

**M. Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere**

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti. La garanzia è operante per i prodotti somministrati nel periodo di validità della polizza e per sinistri accaduti durante il medesimo periodo.

**N. Proprietà di fabbricati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di

fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

#### **O. Organizzazione e gestioni di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio**

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

#### **P. Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'Art.21 lettera c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 5,00% di ogni sinistro, con il minimo assoluto pari alla franchigia prevista contrattualmente e fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente.

#### **Q. Rimozione veicoli**

Premesso che l'assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo pari al massimale stabilito contrattualmente.

#### **R. Parcheggi e autorimesse**

L'assicurazione, a deroga dell'Art.21 lettera f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalla stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici. La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo pari al massimale stabilito contrattualmente..

#### **S. Committenza lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti del massimale stabilito contrattualmente.

#### **T. Rapporto di collaborazione**

Premesso che l'assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione occasionale o coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone. Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende

prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante. La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto.

#### **U. Lavoratori interinali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge 196 del 24 giugno 1997 (e successive modifiche e/o integrazioni). L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

#### **V. Danni da neve – ghiaccio**

La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi, causati da ghiaccio e/o neve caduta dai tetti o non rimossa

#### **W. Danni a seguito di scavi e reinterri**

Relativamente alle operazioni di reinterro degli scavi, la garanzia è operante sino ai 90 giorni successivi all'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

#### **X. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria**

In relazione alla responsabilità dell'Assicurato quale proprietario, possessore, utente, esercente, amministratore di ponti, corsi d'acqua, canali, strade, fognature, piazze, impianti sportivi, immobili e qualsiasi altro bene od immobile di proprietà dell'Ente o di altri per i quali l'amministrazione comunale sia tenuta ad intervenire, la garanzia è estesa alle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuate in tutto e/o in parte dall'Ente e/o altresì affidate a terzi.

Nel caso di affidamento dei predetti lavori a terzi, la garanzia si intende operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

#### **Y. Responsabilità civile derivante dal d.lgs. 81/2008**

L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro;
- la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da dipendenti, lavoratori interinali, lavoratori parasubordinati dell'Assicurato stesso, o da altri soggetti che comunque partecipano alle attività svolte dall'assicurato.

#### **Z. Addetti al servizio scuole**

Ai fini della copertura, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni delle seguenti persone:

- gli addetti ai servizi di vigilanza all'uscita delle scuole;
- del personale scolastico, degli addetti, dirigenti, insegnanti, istruttori, puericultrici, degli organi collegiali.

A maggior chiarimento, ai fini della garanzia si intendono considerati terzi coloro che svolgono il servizio di vigilanza all'uscita delle scuole.

#### **AA. Prove ed esami per l'assunzione del personale**

A maggior chiarimento ai fini della garanzia si intendono considerati terzi coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione di organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

## **BB. Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli amministratori e del segretario comunale;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

## **CC. Uso di personale non dipendente**

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale (obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, appartenenti ad associazioni di volontariato, guardie ecologiche, volontari protezione civile, lavoratori socialmente utili, stagisti, tirocinanti ecc.), per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone;
- per la responsabilità civile personale di tali persone.

Si considerano terze le persone tra di loro.

Si precisa inoltre che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo

## **DD. Gestione ed esercizio di scuole, colonie, soggiorni**

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione ed esercizio di scuole di qualsiasi grado ed Istituti Convitto (asili nido, scuole materne, elementari, medie serali, professionali, ecc.) colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, centri per handicappati, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande anche se le stesse non vengono esercitate in fabbricati di proprietà comunale.

Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valida anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani e dei minori a soggiorni climatici, marini e/o montani presso Istituti od altri alberghi in genere convenzionati, compresa la responsabilità personale dei minori stessi.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli addetti e degli animatori.

Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 c.c. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione degli asili infantili, scuole materne, colonie, per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.

Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valere anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione e gestione di:

- attività ricreative varie, comprese le gite, le manifestazioni sportive e ludiche ivi comprese le attività in ludoteche comunali;
- attività complementari quali visite guidate, viaggi di istruzione, gite e manifestazioni varie, compreso il rischio derivante dal trasferimento degli alunni, sotto la sorveglianza del personale all'uopo designato dalla scuola o verso la scuola da campi sportivi, centri ricreativi, palestre, piscine etc.

L'Assicurazione comprende inoltre la Responsabilità civile per i danni che gli alunni si cagionino tra loro e a terzi compreso il personale direttivo, docente e non docente e gli organi collegiali.

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile per i danni che le persone utenti delle ludoteche Comunali e dei centri di Aggregazione Sociale, si cagionino tra loro e a terzi.

## **EE. Assistenza e cura agli anziani, invalidi, malati e/o bisognosi**

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, handicappati, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "in itinere" al personale dipendente e/o collaboratori.

Rientra pure nelle garanzie assicurative la responsabilità civile degli assistenti sociali, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, ecc., nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie a domicilio o in ambulatorio ed altre cure.

**FF. Trasporto dei minori utenti di asilo nido, scuola materna, scuole dell'obbligo, servizio di scuolabus**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione del servizio di scuolabus, sia se il servizio è svolto direttamente, sia se il servizio è appaltato a terzi, comprese le azioni e le condotte omissive dell'autista e/o dell'accompagnatore, per il periodo di tempo in cui detti minori sono sotto la custodia dell'autista e/o dell'accompagnatore.

Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art.2049 c.c. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.

**GG. Velocipedi e ciclomotori senza motore**

L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e ciclomotori senza motore, purché condotti da proprio personale dipendente.

**HH. Macchine operatrici semoventi**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, escluso il rischio della circolazione.

**II. Insegne e cartelli**

L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale.

**JJ. Mancata o insufficiente segnaletica**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi per mancata o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica

**KK. Qualifica di terzi**

Sono considerati terzi gli amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

**LL. Altre garanzie**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti da terzi:

- dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla gestione di mense all'interno delle strutture del Comune, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.
- dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands);
- da attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- dalla conduzione dei locali presi in uso per lo svolgimento di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati
- da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica;
- per danni a cose (escluse le apparecchiature elettroniche o telefoniche, denaro e valori in genere) subiti dai componenti il Corpo di Polizia Municipale, esclusivamente durante l'effettuazione di servizi di ordine pubblico

**MM. Impianti Sportivi, Attività Ricreative, Artistico, Culturali, Mostre, Recitals, Feste, Cerimonie, Fiere e Sagre**

Per queste attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico e relative gare, spettacoli artistico/ricreativi da tenersi sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, recitals, feste, cerimonie etc., intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.

Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti.

E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uopo dal Contraente, durante le manifestazioni artistico-ricreative.

Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art.2049 c.c. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificificio.

**NN. Lavoratori occasionali e gruppi di volontariato**

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento della attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

**OO. Progetti socialmente utili**

Qualora il Comune rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:

- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.

**PP. Minori o adulti normali e subnormali in affido**

La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne sia il Contraente/Assicurato sia l'affidatario di quanti questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni provocati a Terzi, compresi i danni provocati agli affidatari e loro familiari.

**QQ. Lavoratori inseriti dal servizio sociale**

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dai lavoratori inseriti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali durante lo svolgimento delle proprie mansioni (pulizia strade, manutenzione verde urbano etc);
- b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dai lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- c) responsabilità civile derivante al Contraente dall'inserimento nell'ambito sociale di persone portatrici di handicap presso l'Ente o presso terzi, quali cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali, attraverso progetti di attività riabilitativa.

E' compresa la R.C. personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali dovessero essere impiegati a svolgere lavori.

**RR. Operazioni di disinfestazione**

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici. Per i danni riconducibili all'inquinamento vale comunque quanto riportato in polizza

## **SS. Gestione centri sociali e strutture sportive annesse**

La società assicuratrice si obbliga a tenere indenne sia il contraente assicurato, sia l'affidatario della gestione del centro sociale e di avviamento al lavoro e delle annesse strutture sportive di proprietà comunale, di quanto questi sia/siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni provocati a terzi durante le attività di gestione del centro e delle strutture sportive di pertinenza, compresi i danni provocati ai minori che frequentano dette strutture.

## **TT. Responsabilità incrociata**

Premesso che l'assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre ditte, regolarmente costituite o ad altre persone, lavori servizi e/o prestazioni in genere, attinenti le proprie attività e/o proprietà si conviene che:

- sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi e prestatori di lavoro dell'assicurato, da dette ditte o persone;
- l'assicurato ed i suoi prestatori di lavoro e dette ditte o persone ed i loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro

## **UU. Committenza trasportati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'assicurato per danni da lesioni personali cagionati a terzi trasportati su autocarri, motocarri e su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone.

La presente garanzia opera solo se:

- i mezzi di cui sopra siano di proprietà dell'ente, o in leasing o in usufrutto o possesso;
- i mezzi di cui sopra siano condotti, al momento del sinistro, da dipendenti dell'assicurato munito di regolare abilitazione alla guida;
- i terzi trasportati non rientrino tra le persone assicurabili con assicurazione obbligatoria R.C. Auto e relative condizioni aggiuntive

## **ART.23 PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

## **ART.24 MASSIMALE DI GARANZIA**

R.C.T./ R.C.O. Euro \_\_\_\_\_ (importo da intendersi nella dizione "come previsto/stabilito contrattualmente").

## **ART.25 CALCOLO PREMIO ANTICIPATO**

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo mercedi Euro \_\_\_\_\_ e applicando a tale preventivo il tasso lordo pro mille (comprensivo di imposte) del \_\_\_\_\_%.

## **ART.26 FRANCHIGIA**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro \_\_\_\_\_(importo da intendersi nella dizione "come previsto/stabilito contrattualmente") per ogni sinistro. Si conviene tra le parti che la gestione dei danni rientranti nella franchigia contrattuale verrà effettuata direttamente dall'Assicurato.

## **ART.27 SINISTRI PRECEDENTI**

L'Assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione di eventuali precedenti danni, anche se a titolo puramente informativo risulta compilata la tabella posta alla voce parametri preventivi, che pertanto, non viene considerata come "dichiarazione del contraente".

**ART.28 DUPLICAZIONE DI GARANZIE**

La Compagnia prende atto che qualora dovessero risultare nella polizza RCT o nella polizza incendio garanzie similari, varrà quanto stabilito nelle condizioni presenti nella polizza incendio.

**ART.29 CERTIFICAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

La Società a seguito di semplice richiesta dell'Assicurato/Contraente, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto relativo ai sinistri denunciati precisando in particolare:

- numero totale dei sinistri denunciati;
- numero ed importo totale dei sinistri liquidati;
- importo totale dei sinistri riservati.

**ART.30 BUONA FEDE**

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle presenti norme, si precisa che ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo, in cui il Contraente o l'Assicurato sia incorso all'atto della stipulazione della presente assicurazione, e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio e ciò anche in deroga agli art. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso.

**DISPOSIZIONE FINALE**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

la Società

l'Ente Contraente